

DOCUMENTAZIONE

- 1) *“Here of all places I want to explicitly stress that every German Government and every German Chancellor before me has shouldered Germany's special historical responsibility for Israel's security. This historical responsibility is part of my country's **raison d'être**. For me as German Chancellor, therefore, Israel's security will never be open to negotiation. And that being the case, we must do more than pay lip-service to this commitment at this critical point. Together with its partners, Germany is setting its sights on a diplomatic solution. But if Iran does not come around, the German government will remain fully committed to sanctions.”* – Discorso della Cancelliera tedesca Angela Merkel alla Knesset (Parlamento) di Gerusalemme pronunciato il 18 marzo 2008.

- 2) *«La nostra storia, la nostra responsabilità derivante dall'Olocausto, ci impone il dovere perenne di difendere l'esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele, anche se ora è sotto l'attacco di Hamas e non dei nazisti; e la sicurezza dello Stato ebraico è 'la ragion di Stato' di quello tedesco che, come prima misura, metterà al bando il movimento islamico sul proprio territorio»* - Discorso dell'attuale Cancelliere Olaf Scholz dinanzi al Parlamento tedesco per giustificare la volontà di non permettere manifestazioni autorizzate pro-Palestina nel territorio dello Stato tedesco. Il discorso è stato pronunciato nell'Ottobre 2023, dopo lo scoppio della guerra israelo-palestinese il 7 ottobre 2023.

- 3) PROF. DE VERGOTTINI: “La volontà di non isolamento nell'ambito di quella organizzazione internazionale che andava ricostituendosi dopo il secondo conflitto mondiale spiega persuasivamente perché i costituenti rifiutarono in modo esplicito di affermare in Costituzione il principio di neutralità. Se la volontà di ripudio della guerra avesse dovuto ottenere veramente una portata assoluta, logica avrebbe voluto che non ci si fermasse a statuire un semplice ripudio, concetto ideologicamente forte ma giuridicamente del tutto vago e indeterminato, bensì si inserisse in Costituzione il concetto di neutralità permanente, concetto tradizionalmente impiegato per descrivere la sottrazione definitiva di uno stato alla guerra nel caso in cui ne venisse assunta in sede costituzionale la decisione. La neutralità permanente è concetto ben più rigoroso e garantista di un asserito ripudio, poiché la prima è definibile giuridicamente ed è sicuramente rilevante per il diritto costituzionale ed internazionale. La neutralità in via di principio avrebbe soddisfatto l'obiettivo del non coinvolgimento della Repubblica in guerre e di promozione della pace perseguito dai costituenti e avrebbe consentito di evitare alla dottrina costituzionalistica gli equilibrismi definitivi sull'inusitato e fumoso concetto del “ripudio”. Ciò non è avvenuto e non per caso, in quanto i costituenti erano determinati a collocare l'Italia nell'ambito degli stati protagonisti della politica internazionale e, anche se in modo condizionato, accettavano il rischio di una partecipazione a situazioni conflittuali in attuazione dei principi delle NU.

Ed è proprio facendo leva sulla inderogabilità del principio del ripudio che si è sostenuta la violazione dell'articolo 11 nei più significativi casi di interventi armati all'estero quali quelli per la Guerra del Golfo, l'attacco alla Serbia, l'intervento in Afghanistan e infine in Libia. Anche se isolatamente si è poi sostenuta la rilevanza preferenziale della seconda parte dell'articolo mettendo l'accento sull'obbligo di dare attuazione agli accordi internazionali in tema di sicurezza, spostando quindi il baricentro delle scelte decisionali dagli organi costituzionali a quelli delle organizzazioni di sicurezza collettiva.

(...)

La Corte Costituzionale ha ben posto in risalto non la sola liceità ma la doverosità della difesa. Entriamo qui nel capitolo dei conflitti armati e della capacità di difesa che può assumere il profilo di un vero e proprio conflitto armato. Perno del ragionamento della Corte diviene l'articolo 52 (sentenza n. 110 del 1998; in prospettiva analoga, cfr. sentenze n. 24 del 2014, n. 106 del 2009, n. 86 del 1977 e n. 82 del 1976).

(...)

La Costituzione non offre una definizione di guerra internazionale anche se alcune sue clausole ne trattano lasciando intendere che sarà il diritto internazionale a definirne le caratteristiche. E questo in quanto i costituenti hanno fatto ricorso alla tecnica delle clausole in bianco, recependo l'istituto così come prospettantesi nel diritto internazionale. Pertanto, il concetto di guerra progressivamente evolutosi nei rapporti internazionali condiziona la lettura delle relative clausole costituzionali e al mutare della definizione della guerra secondo il diritto internazionale muta contemporaneamente il concetto di guerra rilevante per il diritto statale. Il concetto costituzionale di guerra non si cristallizza quindi necessariamente al momento iniziale delle determinazioni dei costituenti ma subisce adeguamenti seguendo l'evolversi dei rapporti politici e giuridici dei soggetti operanti nella comunità internazionale.

(...)

Dire che la guerra, quale espressione estrema della categoria dei conflitti armati, appaia residuale non significa però minimizzarne la portata e l'attualità. I casi verificatisi in cui l'Italia è stata coinvolta in guerre e in cui si è posto il problema della compatibilità col rispetto dell'articolo 11 sono di tutto rilievo. La partecipazione alla guerra del Golfo (1990), a quella in Afghanistan (2001) e l'attacco alla Libia (2011) sono riconducibili a una azione di sicurezza collettiva nel quadro dei vincoli internazionali avendo ricevuto l'avallo di determinazioni degli organi delle Nazioni Unite. Quella del Kosovo (1999) veniva giustificata con la difesa di valori superiori quali i diritti umani. Essa veniva determinata dagli organi di una organizzazione regionale, quale la NATO, e non dalle Nazioni Unite. L'Italia non partecipava alla guerra contro l'Iraq (2003) iniziata da una coalizione guidata dagli Stati Uniti, che veniva unilateralmente qualificata come guerra di difesa preventiva in cui il pericolo incombente avrebbe potuto essere eliminato soltanto applicando la violenza bellica.”

- 4) PROF. AZZARITI: Sul piano dei rapporti di diritto internazionale la “guerra preventiva” non trova giustificazione alcuna nello Statuto delle Nazioni Unite. Infatti, ritenere che una guerra sia un modo per “mantenere la pace e la sicurezza

internazionale” non solo appare paradossale, ma si pone anche in esplicito contrasto con l’art. 1 della Carta dell’ONU, che individua altri strumenti per raggiungere detti fini, impegnando l’ONU stessa a “prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie internazionali o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace”. L’intervento armato voluto dagli Stati Uniti e dai suoi alleati non può neppure essere ritenuto legittimo considerandolo espressione del “diritto naturale di autotutela individuale e collettiva”, poiché l’art. 51 della Carta dell’ONU collega espressamente questa ipotesi al “caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite”, limitando inoltre questo diritto di reazione “fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”. Nel caso dell’Iraq, non solo non è dato riscontrare la prima ipotesi (un attacco armato dell’Iraq ad altro Paese), ma l’intervento armato preteso dagli Stati Uniti si produrrebbe dopo e contro la volontà del Consiglio di Sicurezza. Gravemente lesivo della legalità internazionale appare inoltre lo sforzo politico a lungo perseguito dagli Stati Uniti per fare approvare una deliberazione che sposi le tesi bellicistiche dalla maggioranza del Consiglio di Sicurezza senza il consenso di tutti i “Membri permanenti”: una simile delibera sarebbe stata illegittima. Stabilisce infatti chiaramente l’art. 27 dello Statuto delle Nazioni Unite che “le decisioni del Consiglio di Sicurezza ... sono prese con voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti”. Senza commento “giuridico” è poi la ragione che ha indotto al ritiro della risoluzione che si voleva fare approvare in modo illegittimo dal Consiglio di Sicurezza: non un ritiro indotto da una resipiscenza nei confronti della legalità internazionale, ma la considerazione del fatto che nonostante tutto lo strappo alla legalità internazionale e la palese violazione delle precise disposizioni legali della Carta ONU, non sarebbero comunque di fatto serviti ad ottenere lo scopo politico perseguito. Un ritiro determinato dal fallimento di una strategia politica (preso atto che solo una minoranza dei membri del Consiglio di sicurezza avrebbe appoggiato la risoluzione statunitense) che si voleva tesa a legittimare illegittimamente un fine (la guerra); strategia politica rapidamente sostituita dal conseguimento diretto del fine stesso: facendo a meno dell’ONU e delle sue regole, si è “fatto per conto proprio”. 3. - L’intervento armato contro l’Iraq e il coinvolgimento dell’Italia alle operazioni militari non possono neppure essere giustificati in base alle disposizioni contenute nel Trattato NATO. Sia perché è espressamente enunciato il principio di subordinazione di questo Trattato allo Statuto delle Nazioni Unite, ed in particolare è riconosciuta “la competenza primaria del Consiglio di Sicurezza” (art. 7); primazia del Consiglio di Sicurezza, ribadita di recente nell’accordo di Washington del 1999 sul “Nuovo concetto strategico” della Nato. Sia perché gli artt. 5 e 6 del Trattato Nato specificano chiaramente in quali casi ed entro quali limiti deve operare l’accordo di difesa che impegna militarmente gli Stati aderenti, e negli articoli richiamati si afferma che questi sono i casi di una “attacco armato”, che deve intendersi come “un attacco armato contro il territorio” di uno degli

Stati membri, ovvero “contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti”. 4. - Per quanto riguarda l'Italia, una sua eventuale partecipazione all'avventura bellica si porrebbe altresì in radicale contrasto con diverse e fondamentali disposizioni costituzionali. Anzitutto l'art. 11 dove il “ripudio della guerra” appare affermato con espressione non equivoca; inoltre anche l'art. 52 collega l'uso delle forze armate italiane alla (esclusiva) finalità della difesa della patria. Né può pensarsi che “le limitazioni di sovranità” previste dall'art 11 possano legittimare impegni internazionali assunti dallo Stato italiano a fini bellici, essendo previsto in Costituzione espressamente l'opposto, e cioè che dette limitazioni di sovranità sono consentite solo se “necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni”. Sono da ritenersi inoltre illegittimi, in base a quanto esplicitamente previsto negli artt. 10 e 117, gli accordi che lo Stato italiano volesse contrarre nei confronti di altri Paesi, se questi risultassero in contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ovvero con obblighi internazionali. Sono pertanto da ritenersi contrari alla Costituzione gli impegni internazionali assunti dall'Italia in violazione delle disposizioni ONU, come quelli riguardanti atti o azioni idonee a favorire una “guerra preventiva”. Anche l'uso delle basi militari, concesse dall'Italia a fini “difensivi”, diventa illegittimo se diretto a permettere un attacco armato nei confronti dell'Iraq, ponendosi in evidente contrasto, non solo con l'art. 11, ma anche con le altre disposizioni richiamate. In ogni caso il Governo italiano non è legittimato a decidere sullo stato di guerra, prevedendo l'art. 78 della nostra Costituzione che questa decisione (che non può essere assunta legittimamente in questo caso) spetta al Parlamento, il quale conferisce al Governo “i poteri necessari”. 5. - Le gravi violazioni di diritto internazionale e di diritto costituzionale che la drammatica vicenda della guerra all'Iraq determinerebbe, pongono – tra le tante - due questioni tra loro concatenate. La prima riguarda la responsabilità del Governo italiano: sul piano internazionale, per le conseguenze cui potrebbe essere chiamato a rispondere lo Stato italiano; sul piano interno, per le lesioni della legalità costituzionale che il comportamento del Governo produrrebbe. La seconda questione è quella relativa alla responsabilità che, in questa situazione, investe il custode politico della Costituzione italiana: può il Presidente della Repubblica limitarsi a richiamare l'esigenza di rispetto della legalità internazionale e la necessità che l'Italia operi nell'ambito dell'ONU? Appare significativo della drammaticità del momento il fatto che Ciampi abbia ritenuto di dovere convocare una riunione del Consiglio supremo di difesa per richiamare l'esistenza di limiti che il sistema costituzionale italiano impone all'operato del Governo e all'impegno italiano nell'avventura bellica. Dato il tipo di violazioni ipotizzate, è da pensarsi a qualche cosa di più incisivo? Un messaggio alle Camere, ad esempio, che evidenzia i gravi rischi che corre la legalità costituzionale, investendo in tal modo l'organo della rappresentanza politica. Forse sono possibili anche azioni più puntuali, come il diniego di firma su atti sottoposti al suo controllo, se chiaramente e profondamente lesivi della legalità costituzionale. Questa ipotesi potrebbe risultare ostacolata dal fatto che il Governo, evitando di adottare atti che devono essere emanati dal Capo dello Stato, potrebbe pur sempre sfuggire al controllo del garante politico della Costituzione: non c'è bisogno, infatti, di produrre atti formali per violare la

legalità costituzionale, è spesso sufficiente non intervenire, senza che perciò diminuisca la responsabilità del Governo. Basta infatti che il Governo ometta ogni intervento perché sia implicitamente accordato il permesso di sorvolo e di uso delle basi militari Usa, mentre il dettato costituzionale imporrebbe interventi impeditivi e di diniego. Rimarrebbe un'ulteriore possibilità, anch'essa non priva di difficoltà, ma su cui comunque vale la pena riflettere: la via del conflitto tra poteri dinanzi alla Corte costituzionale, avendo – tra l'altro – il Presidente della Repubblica sia il comando delle Forze armate, sia il compito di dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere. In ogni caso al Capo dello Stato non può sfuggire l'importanza di ricercare un modo per esprimere in modi chiari, netti e concreti la necessità di assicurare il rispetto della superiore legalità costituzionale. Il garante della Costituzione non deve intervenire per risolvere conflitti politici, ma non può non intervenire se in giuoco c'è una lesione profonda della legalità costituzionale. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, che egli ha prestato dinanzi al Parlamento (art. 91) e il ruolo di rappresentante dell'unità nazionale (o per meglio dire: dell'unità costituzionale) (art. 87), impongono un'azione più incisiva a salvaguardia della Costituzione repubblicana.

- 5) PROF. FERRARA: Una domanda si propone spontanea, a questo punto. Nessun dubbio sul significato, sulla portata e sulla validità delle norme dell'articolo 11 della Costituzione, nessun dubbio soprattutto sulla pregnanza del 'ripudio' dichiarato col primo degli enunciati che si leggono nel testo di questo articolo. Ma di quale efficacia è provvisto il divieto che concretizza il 'ripudio', chi e come può prestare atti e comportamenti idonei a munire la norma dell'articolo 11 dell'esecutorietà necessaria per inverarne l'efficacia? Le domande sono quanto mai pertinenti. Nessuno può dubitare che meritino una risposta seria e puntuale. Una risposta a queste domande è stata data dall'ex Presidente della Repubblica, il senatore di diritto Francesco Cossiga, che si è così associato al suo successore, il senatore Oscar Luigi Scalfaro ed all'ex Presidente della Camera Pietro Ingrao da sempre impegnati nella difesa tenace del significato e del vigore dell'art. 11, così come – e fu il suo ultimo atto politico - volle battersi per far riconoscere la forza operante di tale norma il senatore a vita Francesco De Martino, quasi a rinnovare la comune convinzione delle tre maggiori forze politiche che vollero e scrissero la Costituzione repubblicana del valore permanente di tale conquista di civiltà giuridica e politica. Il senatore Cossiga con una lettera aperta al Presidente in carica Carlo Azeglio Ciampi⁵ ha ricordato che il Presidente della Repubblica 'ha fin d'ora, il dovere di essere il garante della Costituzione, ed in particolare dell'utilizzazione conforme alla Costituzione, e ai principi del diritto internazionale che essa fa propri, delle forze armate e dello strumento militare globale nazionale esercitando quindi pienamente e rigorosamente i suoi diritti-doveri: di essere informato, consigliare, e ammonire. Ma se ciò non bastasse, Lei, Signor Presidente, avrà il potere-dovere di intervenire più incisivamente, anche più gravemente e drammaticamente, con un ordine negativo alle autorità militari e civili perché non procedano a un uso illegittimo dello strumento militare, anche se in «obbedienza», non doverosa, anzi illegittima, a direttive od ordini del governo ... anche se questi ordini

dovessero essere avallati da decisioni e deliberazioni della maggioranza parlamentare che sostiene il governo: esse, poiché in contrasto con la Costituzione, sarebbero illegittime, nulle e prive di ogni effetto'. Aggiunge poi che qualora il Presidente della Repubblica fosse impedito o ritenesse di non essere in grado di adottare dette misure, avrebbe un ultimo ed impegnativo dovere, quello di dimettersi. 7. Va riconosciuto: la tesi del senatore Cossiga, almeno per questa prima parte⁶, è ineccepibile. È esattamente quella stessa della migliore e prevalente dottrina costituzionalistica italiana. La figura del Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento costituzionale fu analizzata, esaminata e definita nelle sue grandi linee a pochi anni dall'entrata in vigore della Costituzione da Giuseppe Guarino⁷. A lui si deve l'impostazione generale delle questioni attinenti alla posizione nel sistema ed al ruolo che deve svolgere tale organo di vertice dell'ordinamento. A lui, in particolare, si deve la prima esplicitazione della definizione di 'garante' della Costituzione' come titolare della funzione per cui il Presidente 'ha la cura della Costituzione, sorveglia che la Costituzione funzioni' per cui 'il Presidente può rifiutare il suo assenso agli atti del Governo per ragioni sia di legittimità che di merito', ed ha 'non tanto il potere quanto il dovere di non prestare la sua collaborazione ad un provvedimento del governo che egli ritenga posto in violazione di norme costituzionali' e può esercitare efficacemente tale funzione grazie alla sua autonomia ed alla sua indipendenza non svolgendo attività di governo e non essendo legato particolarmente a nessuno dei poteri tradizionali ma seguendo 'la vita dello stato nei suoi principali atti, controlla non uno solo di essi ma tutti gli altri poteri nei momenti essenziali della loro esistenza.'⁸ Il primo costituzionalista che ha affrontato in un'opera organica la questione che ci occupa e che con grande acume e ricchezza dottrinale, ha seguito l'evolversi dell'ordinamento sul tema della funzione presidenziale nella condotta dei regimi di emergenza, Giovanni Motzo, nel costruire la figura del Presidente della Repubblica ebbe modo di constatare come tale organo abbia 'nel sistema attuale, e nell'ambito dei rapporti tra organi di suprema direzione dello stato carattere rappresentativo e posizione di responsabilità nei confronti del popolo'. Carattere e posizione che consentiva di individuare una politica presidenziale cadenzata da ognuno degli atti di funzione alla cui formazione era chiamato a partecipare, poggiata su di un asse garantista del regime costituzionale che gli avrebbe imposto sicuramente di rifiutare la firma ad atti del governo da considerare inesistenti, se ed in quanto posti in essere dal governo in violazione della Costituzione, specie nelle situazioni di emergenza, quali quelle di apertura delle crisi belliche, rimarcando il dovere del Capo dello stato di rifiutare la sua firma ai provvedimenti del governo affetti da incostituzionalità assoluta: deve assumere 'un ruolo accentuato di garanzia attiva e di controllo politico...'. Tornando poi sulla questione, a proposito delle conclusioni cui giunse una commissione governativa istituita per l'esame dei problemi costituzionali concernenti il comando e l'impiego delle Forze armate, Motzo ebbe modo di confermare la tesi del controllo del Capo dello stato non soltanto sugli atti instaurativi delle situazioni di emergenza ma sugli impieghi delle forze armate 'che mettano in pericolo valori costituzionali' insistendo sul dovere del Presidente di sanzionare e tempestivamente, anche, ed a maggior ragione nei casi di belligeranza non dichiarata e pur se si tratti di decisioni di necessaria immediatezza,

comportamenti od atti che violino norme costituzionali e rifiutandosi di firmarli, emanarli, ecc. Ma a proposito della relazione della Commissione governativa di cui sopra, è invalsa la convinzione che le conclusioni cui giunse furono tali da riconoscere al governo tutte le competenze sostanziali sul comando, l'impiego e la condotta dell'emergenza bellica, oltre che sull'instaurazione delle situazioni di emergenza. Convinzioni di questo tipo sembrano piuttosto non del tutto fondate, anche se non si può tacere un eccesso di 'governativismo' nell'impostazione delle questioni scelta dalla Commissione e nella valutazione dei profili inerenti alle competenze ripartite tra Presidente della Repubblica e governo. Ma per quanto riguarda specificamente la questione del potere presidenziale di salvaguardia del valore iscritto nell'art. 11 va invece constatata una fondata ed accolta preoccupazione, evidentemente emersa nel suo seno, che la indusse a riconoscere che qualora 'norme costituzionali vigenti in materia venissero messe in questione, può dirsi che il Capo dello stato avrebbe il potere-dovere di inviare alle Camere un messaggio di denuncia (eventualmente accompagnato da una convocazione in via straordinaria delle Camere stesse, ai sensi dell'articolo 62, secondo comma della Costituzione)' e ipotizzò che 'detto messaggio sia anche rivolto in maniera diretta dal Presidente al Paese, nella veste di viva vox Constitutionis' 11 . La Commissione esclude però che nel caso di crisi nei rapporti tra Presidente della Repubblica e governo a causa di attentati alla Costituzione posti in essere dall'esecutivo, potessero riemergere 'latenti poteri di effettivo comando' del Presidente 'in virtù dei quali il Capo dello stato potrebbe inserirsi nell'ordinaria linea di comando, collegandosi direttamente con gli ufficiali responsabili o con i vari componenti di questo o di quel corpo armato in aperto conflitto con il governo ...'. Ma la motivazione di tale esclusione è stupefacente. Visto che si tratterebbe di ipotesi estreme, extra ordinem, la Commissione affermò la persuasione che se si verificasse un caso del genere 'ciascuno cittadino agirebbe in via di fatto, a proprio rischio e secondo coscienza'. Ora, escludere un intervento presidenziale, volto a far valere un principio, una norma, una funzione, una garanzia costituzionale, e, perciò a restaurare l'ordine costituzionale, anche al prezzo di sanzionare il comportamento o l'atto del governo che lo abbia conculcato o violato ed in misura tale da poter provocare una reazione del Presidente della Repubblica così grave da indurlo a rompere l'ordine delle gerarchie militari, rivela un'opzione di fondo che inficia clamorosamente la tesi della Commissione, l'opzione per la presunzione pregiudiziale ed assoluta della intangibilità degli atti del governo, da comportare anche il prezzo della dissoluzione dell'ordinamento, pur di assicurare l'impunità dei governanti. Di fronte ad una visione dei rapporti di potere di tale genere si deve immaginare che la maggioranza dei membri di quella Commissione sia stata colpita da un improvviso offuscamento dell'idea di stato di diritto. Il riferimento alla sola maggioranza di quella Commissione è dovuto alla circostanza che quell'insigne giurista del suo Presidente, Livio Paladin, in un saggio importante, sulla scorta della dottrina prevalente, a proposito del comando delle forze armate, aveva sostenuto che 'non si tratta di un ufficio presidenziale meramente onorifico, ma di una carica suscettibile di concrete estrinsecazioni, inclusa - al limite - la potestà di impartire ordini alle truppe' 'un'ipotesi - aggiungeva - che non potrebbe realizzarsi di frequente, a pena di sconvolgere i normali rapporti tra le forze armate ed

i competenti organi di governo' e perciò nei casi che avrebbero richiesto il suo intervento di 'garante dei valori costituzionali esplicitamente affermati o implicitamente desumibili dalle norme costituzionali' . Ed aveva ragione Paladin a riferirsi alla dottrina prevalente. Già Barile aveva sostenuto la tesi che spettasse al presidente della Repubblica il potere di impartire ordini alle truppe in ragione e per le finalità connesse alla sua funzione di garante della Costituzione. Altrettanto Predieri , oltre che gli Autori che hanno sostenuto l'attribuzione di un ruolo di indirizzo politico al Presidente in materia di politica militare proprio in vista della funzione di garanzia di valori costituzionali e, successivamente, solo sulla base della funzione di garanzia costituzionale che deve svolgere e prescindendo così dalla questione della compartecipazione alla funzione di indirizzo politico militare, quale comandante delle forze armate, De Vergottini , e, più di recente, Manzella , e da ultimo Angiolini, dopo un'accurata ed acuta disamina dei problemi emersi negli ultimi anni . 8. A mo' di conclusione si può dire che la dottrina costituzionalistica italiana, in questi cinquanta e più anni, pur nella varietà delle diverse ricostruzioni della figura del Presidente della Repubblica garante della Costituzione e comandante delle forze armate, ha tenuto fede ai suoi doveri deontologici ed ha seguito una linea coerentemente garantistica dei principi e delle norme costituzionali in ordine all'efficacia dei contenuti precettivi dell'articolo 11. Perché il problema che pone la norma dichiarata da questo articolo – e va detto senza infingimenti – è esattamente quello di chi e come lo garantisce, di chi e come gli offre gli strumenti attraverso cui il suo significato può inverarsi nella dinamica dello stato italiano, partecipe all'Alleanza atlantica e vincolato ad una serie di accordi internazionali con gli Stati Uniti la cui interpretazione esecutiva non può in nessun caso eludere, tanto meno violare, ma neanche flettere l'univoco significato della norma sul ripudio della guerra. Elusioni, violazioni, o anche flessioni che sono quanto mai sollecitate dalle vicende dei rapporti internazionali così tormentati in un quadro destabilizzato dell'ordinamento internazionale fondato sulla Carta delle Nazioni Unite. Ragioni tutte che impongono una funzione di garanzia attiva e tempestiva che obbliga tutti gli organi costituzionali ma che solo il Presidente della Repubblica può assicurare nella sua interezza, a qualsiasi costo, stante la sua responsabilità personale che può far valere rispetto e nei confronti di tutti gli altri organi dello stato, quella che gli ascrive l'art. 90 della Costituzione.